



Freedom, Security & Justice:
European Legal Studies

*Rivista quadrimestrale on line
sullo Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia*

2018, n. 3

EDITORIALE
SCIENTIFICA



DIRETTORE

Angela Di Stasi

Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno

Titolare della Cattedra Jean Monnet (Commissione europea)

"Judicial Protection of Fundamental Rights in the European Area of Freedom, Security and Justice"

COMITATO SCIENTIFICO

Sergio Maria Carbone, Professore Emerito, Università di Genova

Roberta Clerici, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale privato, Università di Milano

Nigel Lowe, Professor Emeritus, University of Cardiff

Paolo Mengozzi, già Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell'UE

Massimo Panebianco, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Salerno

Guido Raimondi, Presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo

Silvana Sciarra, Giudice della Corte Costituzionale

Giuseppe Tesaurò, Presidente Emerito della Corte Costituzionale

Antonio Tizzano, Vice Presidente Emerito della Corte di giustizia dell'UE

Ugo Villani, Professore Emerito, Università di Bari

COMITATO EDITORIALE

Maria Caterina Baruffi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Verona

Giandonato Caggiano, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre

Pablo Antonio Fernández-Sánchez, Catedrático de Derecho internacional, Universidad de Sevilla

Inge Govaere, Director of the European Legal Studies Department, College of Europe, Bruges

Claudia Morviducci, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre

Lina Panella, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Messina

Nicoletta Parisi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Catania-Componente ANAC

Lucia Serena Rossi, Giudice della Corte di giustizia dell'UE

Ennio Triggiani, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Bari



COMITATO DEI REFERES

Bruno Barel, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Padova

Raffaele Cadin, Associato di Diritto Internazionale, Università di Roma "La Sapienza"

Ruggiero Cafari Panico, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Milano

Ida Caracciolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università della Campania "Luigi Vanvitelli"

Luisa Casseti, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università di Perugia

Giovanni Cellamare, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bari

Marcello Di Filippo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Pisa

Rosario Espinosa Calabuig, Profesor de Derecho Internacional Privado, Universidad de Valencia

Giancarlo Guarino, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"

Elsbeth Guild, Associate Senior Research Fellow, CEPS

Paola Ivaldi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Genova

Luigi Kalb, Ordinario di Procedura Penale, Università di Salerno

Luisa Marin, Assistant Professor in European Law, University of Twente

Simone Marinai, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa

Rostane Medhi, Professeur de Droit Public, Université d'Aix-Marseille

Stefania Negri, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno

Piero Pennetta, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Salerno

Emanuela Pistoia, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Teramo

Concetta Maria Pontecorvo, Associato di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"

Pietro Pustorino, Ordinario di Diritto Internazionale, Università LUISS di Roma

Alessandra A. Souza Silveira, Diretora do Centro de Estudos em Direito da UE, Universidad do Minho

Chiara Enrica Tuo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova

Talitha Vassalli di Dachenhausen, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"

Alessandra Zanobetti, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bologna

COMITATO DI REDAZIONE

Francesco Buonomenna, Ricercatore di Diritto Internazionale, Università di Salerno

Caterina Fratea, Ricercatore di Diritto dell'Unione europea, Università di Verona

Anna Iermano, Assegnista di ricerca di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno

Angela Martone, Dottore di ricerca in Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno

Michele Messina, Ricercatore di Diritto dell'Unione europea, Università di Messina

Rossana Palladino (*Coordinatore*), Ricercatore di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno

Revisione abstracts a cura di

Francesco Campofreda, Dottore di ricerca in Diritto Internazionale, Università di Salerno



Rivista giuridica on line "Freedom, Security & Justice: European Legal Studies"

www.fsjeurostudies.eu

Editoriale Scientifica, Via San Biagio dei Librai, 39 - Napoli

CODICE ISSN 2532-2079 - Registrazione presso il Tribunale di Nocera Inferiore n° 3 del 3 marzo 2017



Indice-Sommario

2018, n. 3

Editoriale

Meriti e demeriti della cooperazione giudiziaria in materia civile: spunti per ulteriori riflessioni p. 1

Roberta Clerici

Saggi e Articoli

Ultimi sviluppi sull'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni: l'ingresso nel sistema delle Nazioni Unite e la proposta di creare una *governance* euro-mediterranea dei flussi migratori p. 8

Raffaele Cadin

Una "procedura di infrazione" anche nel sistema CEDU: similitudini e divergenze rispetto al "modello UE" ex artt. 258-260 TFUE p. 26

Anna Iermano

I cittadini europei inattivi e le condizioni per l'accesso alle prestazioni di assistenza sociale in uno Stato membro ospitante: quale lezione dall'ordinamento USA? p. 44

Michele Messina

The fragmentation of reception conditions for asylum seekers in the European Union: Protecting fundamental rights or preventing long-term integration? p. 87

Janine Silga

La transposición de la orden europea de investigación en materia penal en el ordenamiento español p. 116

Ángel Tinoco Pastrana

Commenti e Note

La (faticosa) ricerca di valori condivisi nelle politiche europee di gestione dei flussi migratori p. 146

Luca Buscema

La ayuda humanitaria en la Unión Europea ante el reto de los flujos migratorios p. 176

María Isabel Nieto Fernández



Editoriale

MERITI E DEMERITI DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE: SPUNTI PER ULTERIORI RIFLESSIONI

Roberta Clerici*

1. Sarebbe certamente un compito troppo ambizioso tentare di delineare in poche pagine e sinteticamente un bilancio riguardo agli esiti e agli attuali connotati della cooperazione giudiziaria in materia civile, quale si è sviluppata a seguito della c.d. comunitarizzazione del diritto internazionale privato, nell'imminenza dei vent'anni dalla sua creazione. Innumerevoli e ben noti risultano ormai i contributi offerti in questo settore nel corso degli anni. D'altronde, proprio questa *Rivista* avrà modo di riservare un congruo spazio ad ulteriori riflessioni, sollecitate proprio in vista del faticoso anniversario delle Conclusioni del Consiglio di Tampere del 1999. Tuttavia, in un periodo nel quale la cosiddetta "Europa" viene continuamente sottoposta a forti critiche (invero, soprattutto di tipo politico-economico) non appare inopportuno formulare qualche considerazione sparsa su alcuni aspetti di questa peculiare forma di cooperazione, la quale ha comunque raggiunto risultati ragguardevoli.

A ben vedere, lo stesso termine "cooperazione", inserito nell'art. 81 TFUE (nonché nell'art. 82, relativo alla materia penale) appare tralascio, anche se ormai risulta dotato di una sua particolare valenza. Non a caso, superata da tempo la fase della cooperazione interstatale all'interno del terzo pilastro di Maastricht, la norma suddetta riserva all'Unione la competenza a "sviluppare" la cooperazione "nelle materie civili". Viceversa, l'art. 65 del Trattato di Amsterdam si limitava a specificare le "misure" necessarie al raggiungimento di simili obiettivi.

Tuttavia, proprio riflettendo su questo termine e sul suo significato originario (che mal si presta appunto ad una serie di atti normativi che vincolano di per sé gli Stati) si è indotti a valutare gli esiti attuali di questo processo di formazione delle relative norme con uno sguardo retrospettivo. Anzitutto, emerge il numero davvero rilevante dei suddetti atti, via via emanati dalle Istituzioni in questo settore dall'anno 2000 in poi. Pur non essendo sempre agevole inquadrarne l'ambito oggettivo, quasi una ventina di regolamenti sono dedicati al diritto processuale civile internazionale ampiamente inteso

* Ordinario di Diritto Internazionale privato f.r., Università Statale di Milano. Indirizzo e-mail: roberta.clerici@unimi.it

(negli ultimi tempi, notoriamente assortiti a norme di diritto internazionale privato),¹ ai quali si affiancano i tre regolamenti esclusivamente dedicati alle norme di diritto internazionale privato²; ad essi si aggiungono i regolamenti, le direttive e le decisioni che contemplano aspetti particolari, ma pur sempre connessi, quali la mediazione in campo civile e commerciale o l'accesso alla giustizia, oppure ispirati al miglioramento dell'amministrazione giudiziaria.³

Questo ragguardevole complesso normativo non può che denotare, almeno in linea di principio, il successo di questa forma di cooperazione e l'attivismo delle Istituzioni, in particolare della Commissione riguardo al medesimo.⁴

Non si può allora fare a meno di confrontare questi dati con i tempi ben diversi degli esiti della cooperazione intergovernativa in questo settore. Sono purtroppo noti i "tempi biblici" occorsi all'Italia per la ratifica di tre Convenzioni elaborate in seno alla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato. Analoghi "periodi di riflessione" hanno contraddistinto l'entrata (o la mancata) entrata in vigore anche delle Convenzioni pur predisposte sotto gli auspici della Comunità (economica) europea. Lo strumento principale di questa cooperazione, ovvero la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 è entrata in vigore dopo cinque anni dalla sua firma, sebbene richiedesse solo le sei ratifiche degli Stati fondatori della CEE; la Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile ai contratti internazionali dopo undici anni (analogia sorte,

¹ Tenendo ovviamente conto anche dei regolamenti che si sono avvicinati nella stessa materia e sintetizzando i rispettivi dati si ricordano i seguenti: reg. 1346/2000 sulle procedure di insolvenza; reg. 1347/2000 su competenza e riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale e di potestà dei genitori sui figli comuni (Bruxelles II); reg. 1348/2000 sulle notificazioni di atti giudiziari ed extragiudiziali; reg. 44/2001 (Bruxelles I) su competenza e riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I); reg. 1206/2001 in tema di assunzione delle prove; reg. 2201/2003 su competenza e riconoscimento delle decisioni nelle materie matrimoniale e della responsabilità genitoriale (Bruxelles II-bis); reg. 805/2004 sul titolo esecutivo europeo; reg. 1896/2006 sul procedimento di ingiunzione di pagamento; reg. 861/2007 sul procedimento europeo per le controversie di modesta entità; reg. 4/2009 su competenza, legge applicabile e riconoscimento delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari; reg. 650/2012 su giurisdizione, legge applicabile e riconoscimento delle decisioni in materia successoria reg. 1215/2012 di rifusione del reg. 44/2001 (Bruxelles I-bis); reg. 606/2013 sul riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile; reg. 655/2014 sul sequestro conservativo dei conti bancari; reg. 2015/848 di rifusione del reg. 1346/2000; reg. 2016/1103 e reg. 2016/1104 su competenza, legge applicabile e riconoscimento delle decisioni rispettivamente, in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate. Si deve tuttavia ricordare che anche i due regolamenti in tema di procedure di insolvenza racchiudono norme relative ai tre aspetti da ultimo indicati.

² Reg. 864/2007 in materia di obbligazioni extracontrattuali (Roma II); reg. 593/2008 in materia di obbligazioni contrattuali (Roma I); reg. 1259/2010 in materia di divorzio e separazione personale.

³ V. in particolare dec. 2001/470 che istituisce la rete giudiziaria in materia civile e commerciale (come modificata da dec. 568/2009), anche se tale misura è di per sé trasversale; reg. 743/2002 che istituisce un quadro generale comunitario di attività per agevolare la cooperazione giudiziaria in materia civile, cui ha fatto seguito, da ultimo, il reg. 1382/2013 che istituisce un programma Giustizia per il periodo 2014-2020; dir. 2003/8 sul patrocinio a spese dello Stato; dir. 2008/52 sulla mediazione nelle controversie in materia civile e commerciale.

⁴ Nel vigore delle particolari regole previste per un primo periodo transitorio, previste dall'art. 65 TCE, sono stati però due Stati ad assumerne l'iniziativa, in particolare Germania e Finlandia proprio riguardo al primo regolamento, relativo alle procedure di insolvenza; e la Francia per l'ampliamento del reg. 2201/2003 al diritto di visita.

sia pure in termini più ristretti di quest'ultimo, hanno incontrato le Convenzioni di adesione a questi due Trattati); inoltre, la Convenzione sulle procedure di insolvenza, il cui contenuto è stato il primo ad essere trasposto in un regolamento del 2000, risale al 23 maggio 1995; meno rilevanti appaiono invece i tempi di attesa relativi alla Convenzione del 29 maggio 1997 sulle notificazioni e alla Convenzione del 29 maggio 1998 sulla competenza e sul riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale, le cui norme sono state anch'esse trasposte in regolamenti, a seguito del processo di comunitarizzazione, nello stesso anno sopra indicato.⁵

2. Com'è noto, l'ampia e per certi aspetti indeterminata formulazione dell'art. 65 TCE aveva a suo tempo sollevato dubbi e critiche. L'attivismo della Commissione ha fatto leva su questa indeterminatezza per elaborare anche atti relativi ad aspetti non espressamente enunciati, ma comunque funzionali agli obiettivi ivi previsti.⁶ Non a caso, il testo dell'art. 81 risulta assai più dettagliato e codifica tali nuovi aspetti, quali un accesso effettivo alla giustizia (lett. e), lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie (lett. g) e il sostegno alla formazione dei magistrati (lett. h).

È altrettanto certo che in talune occasioni le Istituzioni comunitarie hanno fatto ricorso in modo disinvolto alle clausole relative ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Il percorso della comunitarizzazione è tuttavia proseguito inarrestabile giungendo ad erodere in misura sempre più ampia le competenze degli Stati membri in questo settore; se le competenze interne rimangono in linea di principio concorrenti, non può che far riflettere l'ampiezza di quelle esterne, grazie anche all'intervento favorevole della Corte di giustizia nei celebri pareri 1/03 e 1/13, in occasione della revisione della Convenzione di Lugano del 1988 e della valutazione del sistema relativo alle accettazioni di adesione dei nuovi Stati previsto per le Convenzioni elaborate in seno alla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato. D'altro canto, lo stesso ruolo di membro rivendicato ed ottenuto dall'Unione europea in seno alla Conferenza mostra la pervasività dell'azione delle Istituzioni verso l'esterno.

Eppure, coloro che hanno predisposto le norme di questo settore spesso non hanno potuto fare a meno di attingere alle esperienze di codificazione internazionale maturate in seno alla Conferenza stessa. Sia il regolamento del 2000 sulle notificazioni sia quello del 2001 sull'assunzione delle prove all'estero hanno ricalcato modelli già ampiamente sperimentati (e con un successo testimoniato dall'esteso numero di ratifiche) dalle omologhe Convenzioni dell'Aja del 15 novembre 1965 e del 18 marzo 1970. È ben noto inoltre che i lavori preparatori della già ricordata Convenzione del 1998, confluita nel successivo regolamento Bruxelles II, sono stati condotti, riguardo agli aspetti relativi ai figli della coppia, sulla falsariga degli esiti raggiunti in sede di elaborazione della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 sulla responsabilità genitoriale e la protezione dei minori. E non si può sottacere, ancora una volta riguardo all'Italia, che la

⁵ V. *supra*, nota 1.

⁶ V. *supra*, nota 3.

tardiva ratifica di quest'ultima Convenzione da parte del nostro Stato è intervenuta solo dopo continue sollecitazioni da parte delle Istituzioni (evento destinato a non ripetersi a seguito della ratifica da parte dell'Unione stessa di alcune Convenzioni più recenti). Infine, il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari è notoriamente incorporato nel regolamento n. 4/2009 relativo alle obbligazioni medesime, mentre alcune soluzioni normative in materia di legge applicabile alle successioni per causa di morte sono state ricavate dalla (sfortunata) Convenzione dell'Aja del 1° agosto 1989 e trasfuse nel ben più esteso regolamento n. 650/2012.

3. Sarebbe tuttavia errato ritenere che la strada della comunitarizzazione sia esclusivamente costellata da successi. Lo impone anzitutto la constatazione dell'ambito ridotto degli Stati destinatari, in misura modesta agli inizi, ma attualmente più rilevante. Del resto, le alternative defezioni di Regno Unito e Irlanda e quella costante della Danimarca, grazie ai rispettivi meccanismi di *opting in* e di *opting out*, possono essere in parte ascritte al deprecabile inserimento di questo settore (già peraltro presente nel terzo pilastro del Trattato di Maastricht, ma conservato altrettanto deprecabilmente anche a seguito del Trattato di Lisbona) all'interno di un Titolo concernente materie estranee a questo tipo di cooperazione. Da questo punto di vista, l'incidenza della Brexit comporterà un allargamento di questa sorta di cratere, ma non sarà certo imputabile ai redattori del Trattato.

Preoccupa piuttosto l'atteggiamento ostile di un certo numero di Stati verso le nuove tappe del percorso comunitario: alla endemica (ma non totale) riluttanza del Regno Unito si sono aggiunti nell'ultimo decennio analoghi rifiuti da parte di altri Stati, particolarmente sensibili nei confronti di atti destinati ad operare nell'ambito dei rapporti familiari, quali il regolamento n. 1259/2010 sulla legge applicabile ai divorzi e alle separazioni personali 2016/1103 e i regolamenti 2016/1103 e 2016/1104 sui regimi patrimoniali tra i coniugi e sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate. La valvola di sicurezza costituita dal procedimento di cooperazione rafforzata *ex artt.* 326-334 TFUE ne ha consentito comunque l'entrata in vigore, anche se l'esperienza maturata a proposito del primo regolamento esclude un apprezzabile incremento, nel corso degli anni, dei potenziali destinatari.

Sotto un diverso profilo, non si può inoltre celare, da un lato, la scarsa applicazione ricevuta dal regolamento in tema di c.d. *small claims* e di ingiunzione di pagamento,⁷ nei confronti dei quali, proprio perché destinati a creare nei rispettivi ambiti meccanismi (semplicemente) "supplementari", gli operatori del diritto tendono a preferire la più rassicurante operatività delle rispettive norme nazionali. D'altro canto, non è questa la sede per approfondire il già dibattuto tema relativo alla necessità di un più esteso *corpus* di norme uniformi di diritto processuale civile, quali "misure di accompagnamento" del resto già previste sin dal vigore dell'art. 65 TCE.

⁷ V. *supra*, nota 1.

Sotto una ulteriore, diversa prospettiva, non si può neppure trascurare che non sempre gli obiettivi di chiarezza e semplificazione, che dovrebbero ispirare la tecnica di redazione e dunque un'agevole applicazione degli strumenti elaborati in seno all'Unione, si possono ritenere pienamente raggiunti. A puro titolo di recente esempio, possono essere in tal senso additate le complicate e ripetitive norme in tema di giurisdizione contenute nel regolamento n. 650/2012 in materia di successioni.

Permane pur sempre sullo sfondo l'irrisolta questione relativa alla frammentazione della normazione comunitaria: essa attiene sia al versante processuale sia soprattutto a quello di diritto internazionale privato in senso stretto. Sotto il primo profilo, non dovrebbe destare eccessivo stupore la constatazione delle ben cinque tipologie di esecuzione delle rispettive decisioni, previste nei differenti regolamenti. Né dovrebbe destare eccessivo stupore la doppia disciplina prevista dal regolamento n. 4/2009, in quanto espressamente prevista per gli Stati membri vincolati o non vincolati dal medesimo. Riguardo al primo aspetto, si tratta infatti di un portato della maggiore o minore prassi applicativa maturata negli anni, dunque della maggiore o minore fiducia nel comportamento consapevole delle autorità giudiziarie o amministrative dello Stato di origine (come è avvenuto per il regolamento Bruxelles I); in altri casi, sono particolari motivi di urgenza che inducono a ritenere preferibile l'abolizione della tradizionale (e pur sempre semplificata rispetto ai sistemi nazionali) procedura di *exequatur* (come si rinviene nel regolamento Bruxelles II bis per le decisioni in tema di diritto di visita e per una specifica categoria di decisioni relativa alla sottrazione internazionale dei minori; o ancora nel regolamento n. 606/2013 sul riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile). Al di là dei tempi necessari per la sua realizzazione, l'obiettivo volto all'estensione di tale semplificazione in tutti i relativi atti non appare comunque irraggiungibile, anche se sconfessa il sistema di regole di procedura uniformi contenute negli atti Bruxelles I.

Sotto il secondo profilo, una volta accertata e condivisa la necessità di una qualificazione autonoma delle nozioni utilizzate dai provvedimenti normativi nonché del ruolo limitato dell'ordine pubblico, non appare altrettanto ravvisabile la necessità di norme onnivalenti sulle c.d. questioni generali di diritto internazionale privato, maggiormente consone ad un sistema normativo compiuto, per ora di per sé inesistente: come, ad esempio, in tema di rinvio, in vista della differenza di contenuto dei vari atti sulla legge applicabile. Sarebbe viceversa auspicabile l'inserimento nei vari regolamenti di norme dedicate al principio *iura (aliena) novit curia*, con un'attività di supporto via via aggiornata, svolta dai competenti organismi dell'Unione.

Occorre piuttosto prendere atto della frammentazione che da sempre contraddistingue l'emanazione delle "misure" in questo settore e procedere piuttosto ad una revisione dei regolamenti allorché contengano previsioni discordanti, suscettibili di causare concreti problemi di coordinamento e tali da creare, anziché rimuovere, ostacoli alla libera circolazione delle persone. Ne costituiscono una recente, ulteriore prova talune regole di conflitto contenute nel regolamento n. 650/2012 sulle successioni, poste a confronto con quelle inserite nel regolamento 2016 /1103 (ma pure nel regolamento

2016 /1104), le quali possono condurre all'applicazione di leggi differenti: risultato che appare assai poco consono all'opposto scopo di garantire una disciplina sovranazionale uniforme.

4. Indipendentemente dalle sue diverse modalità di attuazione, il perno attorno al quale ruota tuttora la cooperazione giudiziaria in materia civile è pur sempre costituito dal principio del mutuo riconoscimento delle decisioni. Riprendendo anche a tale proposito uno sguardo retrospettivo, si deve ascrivere il merito del primo raggiungimento di un simile obiettivo all'art. 220 del Trattato CEE del 1957, dal quale tale cooperazione ha preso inizio (nel suo significato originario), in quanto affidata alla volontà degli Stati fondatori. Il felice inserimento all'interno della Convenzione di Bruxelles del 1968 di ulteriori, apposite norme in tema di giurisdizione è stato esplicitamente qualificato dagli stessi redattori della Convenzione come funzionale ad una più agevole circolazione delle decisioni.

A distanza di quarantacinque anni dall'entrata in vigore della Convenzione di Bruxelles e malgrado il susseguirsi di nuovi strumenti europei, la maggior parte dei quali ad esso ispirati, la preminenza del principio in esame rimane a tal punto intatta da consentire ancora nel regolamento Bruxelles I bis il riconoscimento (oggi, soprattutto) agevolato delle decisioni di uno Stato membro fondate su criteri di giurisdizione nazionali, anche qualora si tratti di fori esorbitanti.

Inoltre, al di là di talune tesi contrarie all'individuazione di tale collegamento, pure l'emanazione delle norme europee armonizzate di diritto internazionale privato (così come già enunciava espressamente il preambolo della Convenzione di Roma del 1980 sui contratti internazionali nei confronti della Convenzione di Bruxelles) rappresentano uno strumento per facilitare il riconoscimento suddetto, come del resto è ribadito nei considerando iniziali dei regolamenti Roma I e Roma II.

Del resto, il principio del mutuo riconoscimento si è esteso nel tempo, grazie anche all'apporto della Corte di giustizia, ad altri diversi ambiti permeando di sé le quattro libertà fondamentali sino ad indurre alla prospettazione di un diritto alla continuità delle situazioni giuridiche e degli *status* al di là delle frontiere (intracomunitarie).

Tornando all'ambito qui rilevante, oggi tale principio viene sancito sia dall'art. 67 par. 4 sia dall'art. 81 par. 1 e par. 2 lett. a TFUE, dunque in posizione tuttora prioritaria anche nel diritto primario. Unitamente agli effetti del suo stretto collegamento con l'ulteriore principio della mutua fiducia reciproca, esso è stato avvalorato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza 23 maggio 2016 sul caso *Avotīnš c. Lettonia*, relativo al riconoscimento di una decisione contumaciale, anche se la Corte aveva già indagato questo settore in occasione della sentenza *Povse c. Austria* del 18 giugno 2013. La pronuncia più recente, pur con talune limitazioni ed eccezioni, dopo aver richiamato la necessità di un bilanciamento tra il principio suddetto e il rispetto dei diritti fondamentali nel processo di fronte al giudice dello Stato di origine, conclude, nel caso di specie, a favore della prevalenza del primo.

5. Tra le innovazioni introdotte dall'art. 81 TFUE spicca quella relativa alla codificazione del diritto di accesso "effettivo" alla giustizia, inserita nel par. 2 lett. e, all'interno della cooperazione giudiziaria in materia civile. È superfluo sottolineare l'ampiezza e la pervasività di tale diritto così come il suo collegamento con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali. D'altro canto, su un piano più generale, il principio della fiducia reciproca si fonda esso stesso su un substrato comune di valori, che si traducono anche (ma non solo) nelle garanzie processuali, mutuati anzitutto dalla CEDU così come interpretata dalla Corte di Strasburgo nonché da altri strumenti internazionali sui diritti umani. Non a caso quei valori, grazie anche ai molteplici e mirati interventi della Corte di giustizia, erano già richiamati nei considerando di alcuni precedenti regolamenti e lo sono tuttora in quelli più recenti, e attuati nelle relative norme. Tuttavia, con specifico riguardo alla realizzazione di quello "spazio europeo effettivo di giustizia", al quale già si riferiva il Programma dell'Aja del 2004, sono emersi tuttavia anche da meditate ricerche effettuate di recente alcuni dati poco ottimistici. Le maggiori difficoltà derivano, sul versante processuale, dalla ancora notevole durata dei processi, dalla perdurante disomogeneità delle norme di diritto processuale civile dei singoli Stati membri, dalla altrettanto disomogenea capacità dei singoli giudici di gestire le cause transfrontaliere. Anche riguardo al versante della legge applicabile emergono difficoltà derivanti da differenze talvolta incisive tra le norme statali individuate dalle regole di conflitto, che coinvolgono pure la maggiore o minore estensione e concreta operatività del principio *iura novit curia*, nei termini sopra richiamati.

Ovviamente, queste difformità risultano sapientemente sfruttate, nelle controversie di elevato livello economico, da parte di consulenti legali esperti nelle cause transfrontaliere; ma possono creare altresì vari intoppi nelle controversie di più modesta entità, minando la fiducia del cittadino europeo nella giustizia.

Risulta evidente che un tale quadro (come è espressamente dichiarato) non comprende la totalità degli Stati membri. Questa constatazione dovrebbe indurre a immaginare un futuro, graduale miglioramento, via via che i giudici di tutti gli Stati potranno acquisire nuove esperienze, da un lato, e si giunga ad una maggiore uniformità delle norme processuali civili, dall'altro, obiettivo anch'esso enunciato sin dall'art. 65 TCE. D'altro canto, l'Unione deve mostrare il suo attivismo non solo mediante l'elaborazione di apposite norme (maggiormente dotate di chiarezza e organicità con quelle già in vigore), ma anche farsi carico delle difficoltà che si possono incontrare nella concreta attuazione di queste ultime. I risultati positivi della cooperazione giudiziaria in materia civile non dovrebbero andare dispersi.